



CITTA' DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 85 del 31/07/2023

Riferita alla Proposta N. 101

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE 2023 PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

L'anno duemilaventitre, addì trentuno del mese di Luglio alle ore 09:30 ,nel Comune di Alcamo e nella sede comunale , previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo statuto, si è riunito in seduta pubblica ,convocato in modalità ordinaria, il consiglio comunale.

All'appello nominale chiamato dal segretario generale ad inizio seduta risultano, rispettivamente, presenti ed assenti i seguenti consiglieri comunali:

	Nome	P	A		Nome	P	A
1	CALDARELLA IGNAZIO	X		13	PARRINO GIUSEPPE	X	
2	MESSANA SAVERIO	X		14	IACI MARIKA	X	
3	CRACCHIOLO FILIPPO	X		15	CAMMARATA CRISTINA	X	
4	AVILA MIRIAM	X		16	MANCUSO BALDASSARE	X	
5	STABILE GIUSEPPE		X	17	MANISCALCHI LEONARDO	X	
6	GUGGINO ANNA LISA	X		18	ORLANDO FRANCESCO		X
7	FASCELLA VINCENZO		X	19	DONATO GABRIELE		X
8	CALANDRINO GIOVANNI	X		20	DI GIOVANNI DENISE	X	
9	FERRARELLA FRANCESCO		X	21	CRIMI FRANCESCO	X	
10	COTTONE VITO	X		22	PIRRONE DALILA	X	
11	GRILLO BALDASSARE	X		23	DE LUCA MARIA ELENA	X	
12	BARONE LAURA	X		24	CASSARA' MASSIMO	X	

PRESENTI: 19

ASSENTI: 5

Assume la Presidenza Saverio Messina .

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Avv. Vito Antonio Bonanno.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, ai sensi dell'art. 21 della L.R. n° 26/93, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

in prosecuzione di seduta

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto al punto n. 2 all'ordine del giorno aggiuntivo, la cui proposta si trascrive

“La sottoscritta Metra Silvia, Dirigente della la Direzione 3 - Affari Generali, risorse Umane e Innovazione, Riscossione delle Entrate, AREA 3 – TARI, contenzioso, Riscossione Coattiva, sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione attestando ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno, e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni.”

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- La tassa comunale sui rifiuti (TARI), disciplinata dall'articolo 1, commi da 639 a 704, della citata Legge n. 147/2013 è finalizzata alla copertura integrale dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani, in coerenza con i costi efficienti rappresentati nel PEF redatto in coerenza con le linee guida ARERA e oggetto di validazione da parte della SRR di riferimento;
 - In particolare:
 - a norma dell'articolo 1, comma 683, della citata Legge 147/2013: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (...)";
 - i commi 650 e 651 del citato articolo prevedono che la tassa sia corrisposta in base a tariffa riferita all'anno solare e commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte;
- L'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, ha permesso di derogare ulteriormente ai criteri del D.P.R. n. 158/1999, attribuendo al Comune la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli previsti dallo stesso decreto;

- L'Amministrazione Comunale ha ritenuto, per l'anno 2023, al fine di realizzare una più adeguata compartecipazione delle utenze domestiche al prelievo TARI in ragione anche delle percentuali di produzione di rifiuti prodotti, di modificare i criteri di riparto dei costi fissi e variabili stabiliti nel 2022 commisurando la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, comunque nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'art. 14 della direttiva 2008/ 98/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti;
- le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, sulla base di apposito studio di rilevazione della produzione media dei rifiuti, conformemente a specifica relazione tecnica;

Richiamato:

il vigente Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 09/05/2023;

Richiamato:

l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

Richiamati gli atti assunti da ARERA ed in particolare:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021.
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti,
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;
- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- n del /. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;
- n. 138/2021/R/RIF del 30/03/2021 recante "Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2);

- n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;

Visto:

il piano economico finanziario del servizio, redatto secondo quanto stabilito dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA) con la Deliberazione n.363/2021, con la quale è stato approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, e ha apportato modifiche ai criteri dell’elaborazione del PEF;

Viste:

le modifiche apportate al PEF per la sola annualità 2023;

Dato atto che:

l’approvazione formale del suddetto Piano Finanziario costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2023;

Rilevato che:

l’adozione delle tariffe della Tassa Rifiuti TARI per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base delle banche dati dei contribuenti ed utenze registrate, è finalizzata al raggiungimento della copertura integrale dei costi del servizio presunto risultante dal Piano Finanziario per l’anno 2023 pari ad euro 10.356.255,70;

Evidenziato che:

l’importo del Piano Finanziario comprende i costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, i costi di raccolta e trasporto RSU, i costi di trattamento e riciclo, i costi di raccolta differenziata per materiale, i costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche, i costi d’uso del capitale ed i costi comuni, amministrativi e generali di gestione;

Ricordato che:

gli Enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l’obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Ritenuto:

di dover determinare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2023 anche ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione finanziario;

Ritenuto che:

al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi di gestione dei rifiuti urbani contenuti nel Piano Finanziario, di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per le utenze domestiche e non domestiche per l’anno 2023;

Dato atto che:

sull’importo della tassa sui rifiuti (TARI) si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente (TEFA) di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura percentuale deliberata dalla Giunta Provinciale;

Visto:

il Regolamento di disciplina della tassa comunale sui rifiuti TARI;

Preso atto che:

il Tributo Ambientale Provinciale (art. 19 D. Lgs. n. 504/1992) é stato determinato dal Libero Consorzio Comunale di Trapani nella misura del 5% con deliberazione del Commissario Straordinario n. 24 del 10/02/2014 e successivi provvedimenti di conferma;

Richiamato:

l'art. 13, cc. 15-15-quater, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 ed in particolare:

- L'art. 13 c. 15: “ A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentarie tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021;

- L'art. 13 c.15 bis: “Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;

- L'art. 13 c. 15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune é tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza é fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza é fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanta già versata. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

- Il comma 15quater: A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relative all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'art. 14, comma 16, lettera 2), del decreto—legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.

Dato atto che:

ai fini del controllo preventivo di regolarità, rispettivamente amministrativa e contabile, ai sensi degli art. 49 e 147 bis del D. lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., può attestarsi che il presente provvedimento comporta riflessi economici diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente in termini di determinazione delle entrate tariffarie Tari 2023 poste a carico dei contribuenti a copertura integrale dei costi del servizio integrato dei rifiuti;

Visti:

- il D.Lgs n. 267/2000;

- il D.Lgs n. 118/2011;

- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento per la disciplina della TARI, approvato con Deliberazione C.C. n. 67 del 22/07/2022;
- il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali vigente;

Tenuto conto che:

Lo sviluppo della tariffa è stata effettuata sulla base dei dati estratti dalla banca dati nel periodo attuale, e pertanto le riduzioni/riduzioni calcolate potrebbero subire delle modifiche che ad oggi risultano quantificate in € 240.158,80;

Ritenuto:

di stabilire le scadenze per il pagamento della TARI 2023 per le utenze domestiche come segue:

- 1a rata entro il 31/07/2023;
- 2a rata entro il 30/09/2023;
- 3a rata entro il 01/12/2023;

Ritenuto:

di stabilire le scadenze per il pagamento della TARI 2023 per le utenze NON domestiche come segue:

- 1a rata entro il 30/06/2023
- 2a rata entro il 30/09/2023
- 3a rata entro il 01/12/2023

PROPONE

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente ;
- 2) di approvare le tariffe delle utenze domestiche e non domestiche della TARI per l'anno 2023 così come rappresentate nelle tabelle dell'allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) di stabilire che le agevolazioni/riduzioni sulle utenze domestiche e non domestiche previste dal vigente regolamento comunale Tari sono previste alla tabella 17 dell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 4) di quantificare in € 10.356.255,70 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI), al lordo delle agevolazioni e riduzioni riconosciute dal vigente regolamento TARI, dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario;
- 5) di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5% e verrà direttamente versato dal contribuente al Libero Consorzio Provinciale di Trapani secondo la nuova normativa vigente;
- 6) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- 7) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12, c. 2, L.R. 44/1991 e s.m.i.

Il Presidente dà atto della completezza dell'istruttoria sotto il profilo della presenza di tutti i pareri previsti compreso il parere favorevole dei Revisori dei conti, ed invita il dirigente della direzione 3, Dott.ssa Metra a relazionare.

La Dott.ssa Metra illustra la proposta di delibera, chirendo i parametri di riparto del costo del servizio tra utenze domestiche e non domestiche, nonché le modifiche alla tariffa finale per le varie categorie.

Il cons.re Avila in qualità di Presidente della II Commissione Consiliare illustra il parere della commissione stessa.

Il Presidente dichiara aperta la discussione; si registrano gli interventi del cons. Guggino, del presidente e della dott.ssa Vinci.

Tutti gli interventi saranno riportati nel processo verbale di seduta

Il Presidente, non registrandosi altre richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione, ed indice la votazione,

L'esito della votazione accertata con l'assistenza degli scrutatori è il seguente:

presenti n. 19

voti favorevoli n. 11

Astenuti n.8 (Caldarella, Calandrino, Cassarà, Cracchiolo, Di Giovanni, Guggino, Parrino e Grillo)

Il Presidente dichiara *“la proposta di delibera è approvata a maggioranza”*.

Il Presidente sottopone a votazione per alzata di mano l'immediata esecutività della delibera testé approvata.

L'esito della votazione accertata con l'assistenza degli scrutatori è il seguente:

presenti n. 19

Voti favorevoli n. 11

voti contrari n. 6 (Caldarella, Calandrino, Cassarà, Cracchiolo, Guggino e Grillo)

astenuiti n.2 (Di Giovanni e Parino)

Il Presidente, sentito il segretario generale, ai sensi dell'art. 16 della l.r. 44/1991 dichiara *“l'immediata esecutività della delibera viene respinta”*

Si passa all'ordine del giorno

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio

f.to Saverio Messina

Il Consigliere Anziano
f.to Ignazio Caldarella

il Segretario Generale
f.to Avv. Vito Antonio Bonanno

La presente deliberazione è stata assunta nella seduta del 31.07.2023 e costituisce estratto conforme all'originale del relativo processo verbale formato e sottoscritto digitalmente mediante la piattaforma informatica in uso ove il file originale è conservato.